




CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

C.N.D.C.E.C.

Prot. 3690 del 20-04-2009

Tipo: PARTENZA



Ufficio Relazioni Istituzionali e
Coordinamento Ordini Territoriali

20 APR. 2009

Roma,

FM/ab

Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili
di Paola

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 133 - 2009 - Sospensione cautelare - Art. 53 d.lgs. 139/05

Facendo seguito alla richiesta formulata in data 9 marzo 2009 in merito alla sospensione cautelare disciplinata nell'art. 53 del d.lgs. 139/05, si precisa che l'incolpato deve essere sempre sentito prima della deliberazione del Consiglio dell'Ordine di applicazione della sospensione cautelare di cui ai commi 1 e 2 del suddetto articolo.

Qualora l'iscritto sia stato sottoposto ad una misura restrittiva della libertà personale l'obbligo di audizione può essere sostituito dall'invito a presentare una memoria difensiva.

Con i migliori saluti.

Il Dirigente
Francesca Maione